

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0405/2003**

19 novembre 2003

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo  
(COM(2003)0355 – C5-0267/2003 – 2003/0124(COD))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Giacomo Santini

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE .....	20
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	23
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE.....	30

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 12 giugno 2003, la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 179, paragrafo 1 del trattato CE, la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (COM(2003) 355 – 2003/0124(COD)).

Nella seduta del 30 giugno 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e alla commissione per i bilanci, nonché alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione (C5-0267/2003).

Nella riunione del 10 luglio 2003, la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore Giacomo Santini.

Nelle riunioni del 1° settembre 2003, del 7 ottobre 2003, 3 novembre 2003 e 17 novembre 2003, la commissione ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 20 voti favorevoli, 3 contrari e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente e relatore), Mary Elizabeth Banotti, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero, Thierry Cornillet, Giuseppe Di Lello Finuoli, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Ole Krarup, Jean Lambert (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery), Baroness Ludford, Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Patsy Sørensen, Anna Terrón i Cusí, Christian Ulrik von Boetticher e Olga Zrihen Zaari (in sostituzione di Martin Schulz).

I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sono allegati alla presente relazione; la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa ha deciso il 7 ottobre 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 19 novembre 2003.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (COM(2003) 355 – C5-0267/2003 – 2003/0124(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo*,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0355)<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 179, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0267/2003),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0405/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

---

Emendamenti del Parlamento

---

### Emendamento 1 Considerando 1

(1) Nella riunione straordinaria di Tampere in data 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di un approccio globale in materia di migrazione che tenga conto degli aspetti politici, dei diritti umani e delle questioni di sviluppo nei paesi terzi e nelle regioni terze ed ha auspicato una maggiore coerenza delle politiche interne ed esterne dell'Unione; ha sottolineato inoltre la necessità di una gestione dei flussi migratori più efficiente

(1) Nella riunione straordinaria di Tampere in data 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di un approccio globale in materia di migrazione che tenga conto degli aspetti politici, dei diritti umani e delle questioni di sviluppo nei paesi terzi e nelle regioni terze ed ha auspicato una maggiore coerenza delle politiche interne ed esterne dell'Unione; ha sottolineato inoltre la necessità di una gestione dei flussi migratori più efficiente

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

in ogni fase e che il partenariato con i paesi terzi costituirà un elemento essenziale del successo di tale politica.

in ogni fase e che il partenariato con i paesi terzi costituirà un elemento essenziale del successo di tale politica, ***nella prospettiva di promuovere lo sviluppo comune.***

Emendamento 2  
Considerando 4

(4) Anche il miglioramento della gestione dei flussi migratori, in particolare di alcuni aspetti della migrazione quali l'emigrazione di cittadini altamente qualificati o i movimenti di profughi fra paesi vicini, costituisce un'importante ***sfida*** per lo sviluppo di alcuni paesi terzi.

(4) Anche il miglioramento della gestione dei flussi migratori, in particolare di alcuni aspetti della migrazione quali l'emigrazione di cittadini altamente qualificati o i movimenti di profughi fra paesi vicini, costituisce un'importante ***preoccupazione*** per lo sviluppo di alcuni paesi terzi.

Emendamento 3  
Considerando 7

(7) Tenendo conto di tali azioni preparatorie e in riferimento alla comunicazione sull'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi<sup>1</sup>, si ritiene necessario dotare la Comunità a partire dal 2004 di un programma pluriennale volto sia a fornire una risposta specifica e aggiuntiva alle necessità dei paesi terzi per quanto riguarda le attività per gestire più efficacemente tutti gli aspetti dei flussi migratori e in particolare a stimolare la preparazione dei paesi terzi a concludere accordi di riammissione, assistendoli nell'affrontare le conseguenze di tali accordi.

(7) Tenendo conto di tali azioni preparatorie e in riferimento alla comunicazione ***della Commissione*** sull'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi<sup>2</sup>, si ritiene necessario dotare la Comunità a partire dal 2004 di un programma pluriennale volto sia a fornire una risposta specifica e aggiuntiva alle necessità dei paesi terzi per quanto riguarda le attività per gestire più efficacemente tutti gli aspetti dei flussi migratori e in particolare a stimolare la preparazione dei paesi terzi a concludere accordi di riammissione, assistendoli nell'affrontare le conseguenze di tali accordi.

---

<sup>1</sup> COM(2002) 703.

<sup>2</sup> COM(2002) 703.

Emendamento 4  
Considerando 8 bis (nuovo)

***(8 bis) Nelle sue conclusioni su migrazione e sviluppo del 19 maggio 2003, il Consiglio ha affermato la necessità di un maggiore coordinamento tra queste politiche, distinte ma correlate. Le conclusioni hanno messo in evidenza un numero di settori potenzialmente sinergici su cui l'Unione europea potrebbe concentrare le proprie attività a sostegno di entrambe le politiche.***

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 5  
Considerando 9 bis (nuovo)

***(9 bis) La valutazione delle azioni preparatorie tornerà a beneficio dell'attuazione di questo programma.***

*Motivazione*

*E' molto importante fare tesoro delle esperienze acquisite nell'ambito delle azioni preparatorie al fine di garantire il buon funzionamento del programma.*

Emendamento 6  
Considerando 10

***(10) Il programma di lavoro pluriennale è una misura di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>1</sup>, e deve pertanto essere adottato utilizzando la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione. Le altre misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate utilizzando la***

***(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate nell'osservanza della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.***

---

<sup>1</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione.*

Emendamento 7  
Articolo 1, paragrafo 2

(2) Esso è destinato in particolare ai paesi terzi attivamente impegnati nella preparazione o nell'attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea.

(2) Esso è destinato in particolare, **ma non esclusivamente**, ai paesi terzi attivamente impegnati nella preparazione o nell'attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea.

*Motivazione*

*Questo programma deve favorire la firma di accordi di riammissione, ma non si possono escludere gli altri paesi terzi dai quali originano i flussi migratori.*

Emendamento 8  
Articolo 1, paragrafo 3

(3) Questo programma di cooperazione comunitario finanzia azioni adeguate che si collegano in modo coerente con le strategie comunitarie di cooperazione e sviluppo nazionali e regionali riguardanti i paesi terzi interessati e completano le azioni - in particolare in materia di **migrazione**, asilo, controlli di frontiera, profughi e sfollati - previste dalla messa in atto di tali strategie e finanziate mediante altri strumenti comunitari nel settore della cooperazione e dello sviluppo.

(3) Questo programma di cooperazione comunitario finanzia azioni adeguate che si collegano in modo coerente **e complementare con i principi generali della politica comunitaria in materia di cooperazione e di sviluppo e con** le strategie comunitarie di cooperazione e sviluppo nazionali e regionali riguardanti i paesi terzi interessati e completano le azioni - in particolare in materia di **gestione dei flussi migratori, ritorno e reinserimento dei migranti nei rispettivi paesi d'origine**, asilo, controlli di frontiera, profughi e sfollati - previste dalla messa in atto di tali strategie e finanziate mediante altri strumenti comunitari nel settore della cooperazione e dello sviluppo. **Le azioni finanziarie in base al presente programma saranno coerenti con le iniziative comunitarie che contribuiscono a risolvere le cause alla base della migrazione.**

Emendamento 9  
Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis. Il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e delle libertà fondamentali, costituisce un elemento essenziale dell'applicazione del presente regolamento. Se necessario e per quanto possibile le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento sono associate a misure volte a rafforzare la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto.**

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 10  
Articolo 2, paragrafo 1, alinea

1. Il programma si prefigge di promuovere la cooperazione fra la comunità e i paesi terzi, contribuendo nei paesi terzi interessati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Il programma si prefigge di promuovere la cooperazione fra la comunità e i paesi terzi, contribuendo nei paesi terzi interessati, **in partenariato con essi**, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

*Motivazione*

*Occorre precisare che la cooperazione comporta il partenariato.*

Emendamento 11  
Articolo 2, paragrafo 1, trattino 2

– sviluppo della migrazione legale **tenendo conto** della situazione demografica, economica e sociale dei paesi d'origine e dei paesi ospiti;

– sviluppo della migrazione legale **in base ad un'analisi** della situazione demografica, economica e sociale dei paesi d'origine e dei paesi ospiti **e della capacità ricettiva di questi ultimi, insieme alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui vantaggi della migrazione legale e sulle conseguenze della migrazione clandestina;**

Emendamento 12  
Articolo 2, paragrafo 1, trattino 4

- messa a punto nei paesi terzi interessati di una politica efficace e preventiva nella lotta contro la migrazione illegale, fra cui **in particolare** la lotta contro la tratta di esseri umani e il contrabbando di migranti;

- messa a punto nei paesi terzi interessati di una politica efficace e preventiva nella lotta contro la migrazione illegale, fra cui la lotta contro la tratta di esseri umani e il contrabbando di migranti, **e sviluppo di una legislazione in materia;**

#### Emendamento 13

Articolo 2, paragrafo 1, trattino 5

– riammissione **ordinata** e reintegrazione durevole, nel paese terzo interessato, di persone che sono entrate o che sono rimaste illegalmente sul territorio **dell'Unione europea** o di persone **che sono rimaste sul territorio dell'Unione europea mentre beneficiavano** di un'altra forma di protezione internazionale.

– riammissione, **nel pieno rispetto delle leggi**, e reintegrazione durevole, nel paese terzo interessato, di persone che sono entrate o che sono rimaste illegalmente sul territorio **degli Stati membri** o di persone **la cui richiesta d'asilo avviata nell'Unione europea ha avuto esito negativo o che hanno ivi beneficiato** di un'altra forma di protezione internazionale.

#### Motivazione

*L'emendamento tenta di ritrovare l'intenzione originaria del testo.*

#### Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 2, trattino 1

– **agevolazione del dialogo e scambio di informazioni tra le istituzioni del paese terzo e i cittadini di tale paese che considerano la prospettiva di emigrare;**

**Soppresso**

#### Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 2, trattino 2

- organizzazione di campagne informative sulle conseguenze dell'immigrazione illegale e del lavoro clandestino nell'Unione europea;

- organizzazione di campagne informative **e consulenza giuridica** sulle conseguenze dell'immigrazione illegale, **compresa la tratta di esseri umani e il contrabbando di migranti**, e del lavoro clandestino nell'Unione europea;

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 16  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 3

- diffusione di informazioni sulle possibilità di lavorare legalmente nell'Unione europea e sulle procedure da seguire a tal fine;

- diffusione di informazioni ***e consulenza giuridica*** sulle possibilità di lavorare legalmente nell'Unione europea, ***sia a breve che a lungo termine***, e sulle procedure da seguire a tal fine;

*Motivazione*

*E' importante differenziare le possibilità di lavoro stagionale da quelle di più lungo periodo.*

Emendamento 17  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 4

- messa a punto di attività volte a mantenere i legami tra le comunità locali del paese d'origine e gli emigranti;

- messa a punto di attività volte a mantenere i legami tra le comunità locali del paese d'origine e gli emigranti ***legali, facilitando il contributo dei migranti allo sviluppo sociale ed economico delle comunità dei paesi d'origine, ivi compreso l'utilizzo facilitato delle loro rimesse per gli investimenti produttivi e le iniziative di sviluppo nonché il supporto a programmi di microcredito;***

Emendamento 18  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 4 bis (nuovo)

***– agevolazione del dialogo e scambio di informazioni tra le istituzioni del paese terzo e i cittadini di tali paesi che considerano la prospettiva di migrare;***

Emendamento 19  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 5

– sostegno al potenziamento delle capacità in materia di elaborazione, applicazione e garanzia dell'efficacia della normativa nazionale e dei sistemi di gestione per quanto riguarda l'asilo, la migrazione e la lotta contro le attività criminali, il crimine organizzato e la corruzione collegati all'immigrazione illegale;

– sostegno al potenziamento delle capacità in materia di elaborazione, applicazione e garanzia dell'efficacia della normativa nazionale e dei sistemi di gestione per quanto riguarda l'asilo, la migrazione e la lotta contro le attività criminali, il crimine organizzato e la corruzione collegati all'immigrazione illegale, **e sviluppo della formazione del personale che opera nei settori della migrazione e dell'asilo;**

Emendamento 20  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 6

- valutazione del quadro istituzionale e amministrativo e delle capacità di effettuare i controlli di frontiera nonché miglioramento della gestione di tali controlli;

- valutazione **ed eventuale miglioramento** del quadro istituzionale e amministrativo e delle capacità di effettuare i controlli di frontiera nonché miglioramento della gestione di tali controlli, **anche mediante una cooperazione operativa;**

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 21  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 7

– **miglioramento della** sicurezza di documenti di viaggio e visti, delle condizioni di rilascio e dell'individuazione di documenti e visti falsi;

– **ampliare i servizi nel settore della** sicurezza di documenti di viaggio e visti, **ad inclusione** delle condizioni di rilascio, **dell'identificazione e della documentazione di migranti clandestini, inclusi i propri cittadini,** e dell'individuazione di documenti e visti falsi;

Emendamento 22  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 8

- introduzione di sistemi per la raccolta di dati *e l'osservazione e l'analisi* dei fenomeni migratori; identificazione delle cause profonde dei movimenti migratori e definizione di misure volte ad affrontarle; agevolazione dello scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l'Unione europea;

– introduzione di sistemi per la raccolta di dati; *osservazione e analisi* dei fenomeni migratori; identificazione delle cause profonde dei movimenti migratori e definizione di misure volte ad affrontarle; agevolazione dello scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l'Unione europea;

Emendamento 23  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 10

- assistenza alla negoziazione da parte dei paesi terzi di accordi di riammissione con i *paesi limitrofi*;

- assistenza alla negoziazione da parte dei paesi terzi di accordi di riammissione con i paesi *interessati*;

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 24  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 11

– sostegno al potenziamento delle capacità nei paesi terzi interessati per quanto riguarda le condizioni di accoglienza *dei* richiedenti asilo, la riammissione e la reintegrazione durevole degli emigrati rimpatriati e i programmi di reinsediamento.

– sostegno al potenziamento delle capacità nei paesi terzi interessati per quanto riguarda le condizioni di accoglienza *e la capacità di proteggere i* richiedenti asilo, la riammissione e la reintegrazione durevole degli emigrati rimpatriati e i programmi di reinsediamento.

Emendamento 25  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 11 bis (nuovo)

*- sostegno alla reintegrazione socioeconomica mirata di coloro che rientrano al paese di origine, ivi compresa la formazione e la creazione di un ambiente che ne faciliti l'inserimento nel mercato del lavoro;*

*Motivazione*

*Si è voluto introdurre alcuni elementi che contribuiscono a concretizzare il tipo di azioni che il Parlamento europeo auspica di veder realizzate grazie al presente regolamento. In particolare, l'emendamento introduce l'idea di progetti pilota locali di sviluppo economico che contribuiscano a determinare un clima favorevole per l'inserimento stabile dei rimpatriati, creando l'anello di collegamento tra le misure contemplate nel presente programma e i programmi comunitari più generali di cooperazione e di sviluppo realizzati in questi paesi.*

Emendamento 26  
Articolo 3, paragrafo 1, trattino 1

- ***l'identificazione di*** studi di fattibilità;                      - studi di fattibilità;

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 27  
Articolo 4

***Il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e delle libertà fondamentali, costituisce un elemento essenziale dell'applicazione del presente regolamento. Se necessario e per quanto possibile le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento sono associate a misure volte a rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto.***

***Soppresso***

*Motivazione*

*L'articolo 4 diventa il paragrafo 3 bis dell'articolo 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani rientra quindi negli obiettivi generali del programma*

Emendamento 28  
Articolo 5, paragrafo 1

(1) Tra i partner che possono beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del presente programma vi sono le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali (in particolare le agenzie dell'ONU), le

(1) Tra i partner che possono beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del presente programma vi sono le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali (in particolare le agenzie dell'ONU), ***così come***

organizzazioni non governative (ONG) o altri soggetti non statali, amministrazioni federali, nazionali, provinciali e locali, i loro dipartimenti e agenzie, istituti, associazioni e operatori pubblici e privati.

le organizzazioni non governative (ONG) o altri soggetti non statali, amministrazioni federali, nazionali, provinciali e locali, i loro dipartimenti e agenzie, istituti, associazioni e operatori pubblici e privati, **sia nell'Unione europea sia nei paesi terzi beneficiari, privilegiandone il partenariato.**

Emendamento 29  
Articolo 6, paragrafo 1

(1) la sua esperienza nel settore *e* in particolare per quanto riguarda le azioni in materia di asilo e migrazione;

(1) la sua esperienza nel settore, **specificata all'articolo 2, paragrafo 1**, in particolare per quanto riguarda le azioni in materia di asilo e migrazione;

Emendamento 30  
Articolo 7, paragrafo 1

(1) **L'importo di riferimento** finanziario per l'attuazione del presente regolamento è **di** 250 milioni di euro.

(1) **Il quadro** finanziario per l'attuazione del presente regolamento **per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 è fissato a 250 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro fino al 31 dicembre 2006.**

**Per il periodo successivo a tale data, l'importo sarà ritenuto confermato se coerente, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che inizia dal 2007, in base alle informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3.**

Emendamento 31  
Articolo 7, paragrafo 3

(3) Il cofinanziamento di un'azione da parte del presente programma esclude qualsiasi altro finanziamento da parte di un altro programma finanziato dal bilancio dell'Unione europea.

(3) Il cofinanziamento **comunitario** di un'azione da parte del presente programma **ammonta al massimo all'80%, fatte salve le altre disposizioni applicabili del regolamento finanziario, in particolare l'articolo 169. Esso** esclude qualsiasi altro finanziamento da parte di un altro

programma finanziato dal bilancio dell'Unione europea.

Emendamento 32  
Articolo 7, paragrafo 5

(5) La Commissione **può prendere** eventuali iniziative necessarie al fine di garantire un buon coordinamento con altri donatori interessati.

(5) La Commissione **prende le** eventuali iniziative necessarie al fine di garantire un buon coordinamento con altri donatori interessati.

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 33  
Articolo 9, paragrafo 2

(2) La Commissione gestisce il programma di cooperazione conformemente al regolamento finanziario.

(2) La Commissione gestisce il programma di cooperazione conformemente al regolamento finanziario **e al regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti e la concessione delle sovvenzioni.**

Emendamento 34  
Articolo 9, paragrafo 3

(3) Per attuare il programma di cooperazione, la Commissione, conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, prepara un piano di lavoro annuale. Conformemente agli obiettivi e ai criteri del presente regolamento, il programma di lavoro definisce le priorità delle azioni da sostenere in termini di settori d'intervento geografici e tematici potenziali, gli obiettivi specifici, i risultati previsti nonché un importo indicativo. La Commissione può consultare altre parti interessate in relazione al programma di lavoro.

(3) Per attuare il programma di cooperazione, la Commissione, conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, prepara un piano di lavoro annuale. Conformemente agli obiettivi e ai criteri del presente regolamento, il programma di lavoro definisce le priorità delle azioni da sostenere in termini di settori d'intervento geografici e tematici potenziali, gli obiettivi specifici, i risultati previsti nonché un importo indicativo. **Per la messa a punto del programma di lavoro si cercherà, per quanto possibile, di giungere ad un equilibrio generale tra**

**queste priorità.** La Commissione può consultare altre parti interessate in relazione al programma di lavoro.

*Motivazione*

*E' fondamentale che il programma mantenga un equilibrio nella scelta dei paesi destinatari e delle azioni da finanziare.*

Emendamento 35  
Articolo 9, paragrafo 5

***(5) Il programma di lavoro consente di finanziare operazioni al di fuori del suo ambito in caso di circostanze impreviste derivanti dalla natura specifica dei flussi migratori.***

***Soppresso***

Emendamento 36  
Articolo 9, paragrafo 6

(6) La Commissione adotta l'elenco dei progetti selezionati conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, ***paragrafo 3.***

(6) La Commissione adotta l'elenco dei progetti selezionati conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, ***paragrafo 2.***

Emendamento 37  
Articolo 10, paragrafo 2, comma 1

(2) Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si ***applica l'articolo 4*** della decisione 1999/468/CE, ***nel rispetto delle*** disposizioni del suo articolo 7.

(2) Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si ***applicano gli articoli 4 e 7*** della decisione 1999/468/CE, ***viste le*** disposizioni del suo articolo 8.

Emendamento 38  
Articolo 10, paragrafo 3

***(3) Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni del suo articolo 7.***

***Soppresso***

Emendamento 39  
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

**(3 bis) Il comitato adotta il proprio regolamento interno.**

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 40  
Articolo 11, paragrafo 2

(2) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione del programma di cooperazione entro il 31 dicembre 2006 e una relazione finale entro il 31 dicembre 2010.

(2) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione **preliminare di valutazione** intermedia sull'attuazione del programma di cooperazione entro il 31 dicembre 2006 e una relazione finale entro il 31 dicembre 2010. **Inoltre, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione comunica all'autorità di bilancio lo stato di esecuzione del programma.**

*Motivazione*

*Occorre prevedere una valutazione annuale nel quadro della procedura di bilancio per modificare se del la programmazione della Commissione. In sede di negoziati sulle prossime prospettive finanziarie, la valutazione di ciascun programma risulterà utile per motivare le richieste del Parlamento.*

Emendamento 41  
Articolo 11, paragrafo 3

(3) Su richiesta degli Stati membri, la Commissione può valutare anche i risultati delle azioni e dei programmi comunitari ai sensi del presente regolamento.

(3) Su richiesta degli Stati membri, **o del Parlamento europeo, in particolare nel contesto dei negoziati per le future prospettive finanziarie**, la Commissione può valutare anche i risultati delle azioni e dei programmi comunitari ai sensi del presente regolamento.

### *Motivazione*

*Occorre anche lasciare al Parlamento, che condivide il potere legislativo e il ruolo di autorità di bilancio, la possibilità di chiedere alla Commissione una valutazione dei risultati del programma.*

## MOTIVAZIONE

### Scopo del regolamento

Il regolamento della Commissione crea la base giuridica per un programma pluriennale di assistenza finanziaria ai paesi terzi per il periodo 2004-2008 per un ammontare totale di 250 milioni di euro.

Lo scopo è aiutare questi paesi a migliorare la gestione degli aspetti legati all'asilo e alla migrazione. Alla base del regolamento sta la volontà della Commissione, in linea con le conclusioni dei consigli europei di Tampere e Siviglia, di creare uno stretto legame fra le politiche di sviluppo e quelle di migrazione.

Il Parlamento, con la relazione dell'on. Anna Terron y Cusi, adottata il 19 giugno 2003, ha ribadito la necessità di affrontare la questione dell'immigrazione lavorando in stretta partnership con i paesi d'origine e di transito delle persone migranti, con un intento che vuole essere il più bilanciato possibile fra le misure di riammissione e contenimento dell'immigrazione clandestina e quelle di integrazione, sviluppo e dialogo.

La Commissione europea per tre anni ha lanciato dei progetti pilota in questa direzione attraverso la linea di bilancio B7- 667. La linea era stata creata nel 2001 per favorire la cooperazione con i paesi terzi nel settore della migrazione. Nel 2001 e nel 2002 il bilancio della linea summenzionata era di 10 e 12,5 milioni di euro rispettivamente. Per il 2003 per le azioni preparatorie l'ammontare previsto è stato di 13 milioni di euro. Il primo anno l'esito non era stato particolarmente soddisfacente, soprattutto per la mancanza di coordinamento all'interno delle strutture della Commissione. Nell'ultimo anno i progetti sono andati a buon fine e si sono dimostrati di grande utilità. Dei 22 progetti ancora in corso solo cinque hanno come obiettivo la politica di ritorno, gli altri si dividono fra il controllo delle frontiere, il sostegno alla creazione di sistemi per la concessione dell'asilo nei paesi terzi, lo sviluppo comune.

Il programma vuole essere la trasformazione dei progetti pilota in un vero e proprio strumento finanziario pluriennale, con una base giuridica chiara.

### Contenuto della proposta della Commissione

Approccio equilibrato: Gli obiettivi del programma, elencati all'articolo 2, sono stati concepiti per garantire un approccio equilibrato fra azioni rivolte all'immigrazione legale, all'integrazione e alla lotta all'immigrazione clandestina, compresi gli accordi di riammissione. La Commissione ha respinto il tentativo di alcuni stati membri di rendere questo strumento finanziario un mezzo per finanziare esclusivamente gli accordi di riammissione. Questi costituiscono solo una parte, non sono state volutamente inserite delle priorità nelle azioni per salvaguardare l'equilibrio delle stesse. E' chiaro che l'intento della Commissione è di creare uno strumento che possa costituire una contropartita per gli Stati terzi in cambio della firma di accordi di riammissione. Degli 11 mandati che la Commissione aveva ricevuto per negoziare accordi di riammissione, ad oggi ne sono stati conclusi solo tre con Hong Kong, Macao e Sri Lanka, mentre quelli più importanti come quelli con Cina e Algeria sono ancora in alto mare.

La promessa di aiuti finanziari e sostegno può costituire un incentivo per i paesi terzi a

sottoscrivere gli accordi e a farli accettare all'opinione pubblica. Anche se, allo stato attuale, sono più ingenti le somme di denaro che gli stati terzi ricevono dai loro immigrati nell'Unione rispetto all'insieme degli aiuti percepiti dai programmi di sostegno finanziario dell'UE.

Pur accettando questa logica, il relatore intende vegliare a che gli obiettivi della linea di bilancio B7-667 siano salvaguardati e ripresi nelle azioni destinatarie di questo regolamento, in particolare quelle relative allo sviluppo comune.

Il regolamento è anche destinato all'*institution building* nei paesi terzi che necessitano di strutture funzionanti per espletare tutti i compiti relativi ad una buona gestione dei flussi migratori, come il controllo delle frontiere, la garanzia di sicurezza dei documenti di viaggio.

Infine il regolamento finanzia campagne di informazione e di sensibilizzazione per far conoscere ai cittadini dei paesi terzi le modalità di accesso legale all'Unione europea e le conseguenze dell'immigrazione illegale e del lavoro clandestino.

Destinatari del regolamento: Il vostro relatore tiene a sottolineare che i destinatari del regolamento sono i paesi terzi. In nessun caso i finanziamenti stanziati potranno essere utilizzati dagli Stati membri per finanziare politiche di rimpatrio (vedi i charter che riportano i clandestini in patria). I destinatari della linea B7-667 erano stati:

- i paesi di origine e di transito per i quali il Consiglio aveva elaborato dei piani di azione;
- i paesi con cui l'Unione europea intende intensificare la cooperazione per la gestione dei flussi migratori;
- i paesi con cui sono stati negoziati o sono in corso accordi di riammissione comunitari
- i paesi facenti parte dell'Europa allargata, sulla base della comunicazione della commissione dell'11 marzo 2003 (principalmente Balcani e paesi del bacino mediterraneo).

Il regolamento dovrebbe seguire le stesse logiche.

Programmazione: Il programma avrà una durata di cinque anni e prevede una preparazione di piani di lavoro annuali che garantiranno la massima flessibilità nella programmazione dei fondi. L'efficienza e la flessibilità sono particolarmente importanti in un settore come questo, caratterizzato da emergenze improvvise e che necessita di interventi tempestivi.

La Commissione europea vigilerà anche a coordinare in modo coerente i progetti finanziati dal regolamento in questione con le strategie e i programmi comunitari in materia di cooperazione e sviluppo per i paesi terzi.

Prospettive finanziarie: Il programma stanziava 250 milioni di euro fino al 2008, andando oltre il limite delle prospettive finanziarie del 2006. Di conseguenza la proposta impone una riprogrammazione da discutere a partire dal 2007 in funzione delle prospettive finanziarie 2007-2013. Essendo l'ammontare finale già stanziato, è chiaro che la riprogrammazione non potrà porsi al di sopra dei 250 milioni di euro.

## **Posizione del relatore**

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione. L'Unione deve dimostrare di sapersi dotare dei mezzi sufficienti per sostenere la propria politica di migrazione, asilo e partenariato con i paesi terzi, così come richiesto del consiglio europeo di Tampere nel 1999. Se il programma dovesse rivelarsi uno strumento efficace, il Parlamento si farà promotore del suo rinnovo con una dotazione finanziaria accresciuta.

Il Parlamento veglierà a che i fondi stanziati rispettino un equilibrio geografico e tematico, evitando di concentrarsi esclusivamente sui paesi che firmano accordi di riammissione.

Il relatore auspica l'adozione in tempi brevi del regolamento in modo che possa entrare in vigore, come previsto, nel gennaio del 2004. A tal fine il relatore intende limitare il numero di emendamenti allo stretto necessario.

6 ottobre 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (COM(2003) 355 – C5-0267/2003 – 2003/0124(COD))

Relatore per parere: Juan Andrés Naranjo Escobar

## **PROCEDURA**

Nella riunione del 10 luglio 2003 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Juan Andrés Naranjo Escobar.

Nella riunione 6 ottobre ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Reimer Böge (vicepresidente), Anne Elisabet Jensen (vicepresidente), Franz Turchi (vicepresidente), Juan Andrés Naranjo Escobar (relatore per parere), Ioannis Averoff, Joan Colom i Naval, Den Dover, Bárbara Dührkop Dührkop, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, María Esther Herranz García, Constanze Angela Krehl, John Joseph McCartin, Jan Mulder, Per Stenmarck, Ralf Walter e Brigitte Wenzel-Perillo.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

### Antefatti

1. Viste le conclusioni di Tampere e l'attuazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, nonché le nuove competenze previste dal trattato di Amsterdam, l'Unione europea ha introdotto il concetto di partenariato con i paesi terzi e ha insistito sulla necessità di adottare un'impostazione globale in merito alle migrazioni. Nelle sue conclusioni di Siviglia, il Consiglio europeo ha pure sollecitato a rafforzare la lotta contro l'immigrazione illegale e a sviluppare un'impostazione mirata del fenomeno utilizzando tutti gli strumenti pertinenti. Il Consiglio europeo di Salonicco ha riaffermato che il dialogo e le azioni attuate dall'UE con i paesi terzi in materia di migrazioni devono inserirsi nel quadro di un approccio generale, integrato, globale e equilibrato, modulato in funzione della situazione esistente nelle diverse regioni e in ogni paese partner.
2. Come ha annunciato nella sua comunicazione di dicembre (COM(2002) 703), La Commissione propone di istituire un programma di assistenza tecnica e finanziaria nel settore dell'asilo e delle migrazioni per gli anni 2004-2008 con un importo di riferimento finanziario di 250 milioni di euro. Si tratta di un programma pluriennale di cooperazione con i paesi terzi, le cui azioni mirate si profilano complementari alle azioni esistenti negli stessi settori, finanziate a partire da altri strumenti di cooperazione e di sviluppo. Il nuovo programma proposto sostituirebbe l'attuale azione preparatoria 2001-2003.

### L'azione preparatoria 2001-2003

3. Su iniziativa del Parlamento europeo (relazione Jorge Salvador Hernández Mollar, A5-0057/2000<sup>1</sup>), nel bilancio 2001 l'autorità di bilancio ha iscritto all'articolo B7-667 del bilancio dell'Unione stanziamenti destinati specificamente al finanziamento di azioni preparatorie in materia di migrazione e asilo. Gli stanziamenti andavano utilizzati soprattutto per azioni con la partecipazione di paesi terzi per i quali il Consiglio aveva adottato piani d'azione nel settore della migrazione<sup>2</sup>. Dette azioni avevano tre obiettivi: la gestione dei flussi migratori, il ritorno volontario e l'esecuzione efficace degli obblighi connessi alla riammissione, la lotta contro l'immigrazione illegale.

### Tabella 1

#### Cooperazione con i paesi terzi nel settore dell'emigrazione (articolo di bilancio B7-667)

Milioni di euro

	2001		2002		2003		2004-2005		Totale	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP
<b>Bilancio iniziale</b>	10	5	12,5	15	20	14,6	-	13,9	42,5	48,5
<b>Bilancio finale</b>	2	0	20,5	15			-		42,5	42,5
<b>Esecuzione*</b>	1,9	0	20,5	4,4	3,5	5,6				

Esecuzione per il corrente anno alla data del 3 settembre 2003.

4. A causa di un ritardo nell'attuazione dell'azione preparatoria, 8 milioni di euro per

<sup>1</sup> Risoluzione sui richiedenti asilo e i migranti; processo verbale della seduta del 30 marzo 2000, paragrafo 32.

<sup>2</sup> I piani d'azione definiti dal gruppo di alto livello "asilo e immigrazione" e adottati dal Consiglio riguardano Afghanistan e regioni limitrofe, Iraq, Marocco, Somalia, Sri Lanka, Albania e regioni limitrofe.

stanziamenti di impegno sono stati riportati dal 2001 al 2002. Nel 2002 l'esecuzione era stata soddisfacente:

*Stanziamenti di impegno: 20,5 milioni (12,5 milioni del bilancio 2002 + 8 milioni di stanziamenti 2001 riportati), ossia esecuzione pari al 99,4% degli stanziamenti disponibili*

*Stanziamenti di pagamento: 4,4 milioni (28% degli stanziamenti disponibili).*

5. Nel 2003 (in data 3 settembre 2003) l'esecuzione è pari a 3,5 milioni (18% degli stanziamenti di impegno) e 5,6 milioni (25% degli stanziamenti di pagamento).

### La proposta della Commissione 2004-2008

6. Il programma pluriennale proposto ha lo scopo di fornire, in modo specifico e complementare, un aiuto tecnico e finanziario ai paesi terzi onde sostenerli nei loro sforzi per assicurare una gestione migliore dei flussi migratori. Il programma sarebbe destinato in particolare ai paesi terzi che si impegnano attivamente nella preparazione o nell'attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità<sup>1</sup>. In particolare il programma sarebbe destinato a finanziare azioni che coinvolgerebbero, in modo coerente, le strategie comunitarie di cooperazione e di sviluppo nazionali e regionali a favore di paesi terzi e integrerebbero le azioni in materia di migrazioni, di asilo, di controllo alle frontiere, di rifugiati e di sfollati, comprese nell'attuazione delle strategie stesse e finanziate tramite altri strumenti comunitari.

### Incidenza finanziaria

7. L'importo di riferimento finanziario previsto per il programma è di 250 milioni di euro dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008. Va osservato che il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto rappresenta un elemento essenziale per l'applicazione del progetto di regolamento.

**Tabella 2**

(milioni di euro)

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
<b>Stanziamenti di impegno *</b>	30	45	45	60	70		250
<b>Stanziamenti di pagamento</b>	15	38	45	52	65	35	250

\* L'intervento finanziario è precisato senza assistenza tecnica e amministrativa e spese di sostegno (non previste per il programma) e le risorse umane. L'incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento 2004-2009 è pari a 4,7 milioni di euro.

8. Nella nuova nomenclatura (ABB) la linea di bilancio è la 19 02 03. Per il 2004 la Commissione propone 30 milioni di euro in stanziamenti di impegno e 25 milioni di euro in

<sup>1</sup> Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi comunitari di riammissione con 11 paesi terzi o altre entità: Marocco, Sri Lanka, Russia, Pakistan (settembre 2000), Hong Kong, Macao (2001), Ucraina (giugno 2002), Albania, Algeria, Cina, Turchia (novembre 2002). Finora la Commissione è stata in grado di concludere i negoziati con Hong Kong (novembre 2001), Macao (ottobre 2002) e Sri Lanka (maggio 2002); non sono ancora iniziate le trattative ufficiali, anche se hanno avuto luogo incontri informali, con Algeria, Turchia, Cina e Pakistan.

stanziamenti di pagamento, di cui, a suo parere, circa 10 milioni di euro destinati ai pagamenti residui dell'azione preparatoria.

**Tabella 3**

(milioni di euro)

	Denominazione	FP	Bilancio 2003		PPB 2004		% modifica 2004/2003		Precedente nomenclatura
			SI	SP	SI	SP	SI	SP	
19 02 03	Cooperazione con i paesi terzi nel settore dell'emigrazione	4	20,000	14,598	30,000	25,000	50,0%	71,3%	B7-667

### Conclusioni e valutazione finale

9. Il relatore per parere ritiene che la proposta corrisponda a una delle priorità politiche segnalate dal PE<sup>1</sup>, dal quale è anche venuto l'impulso per avviare le azioni preparatorie 2001-2003 nei settori dell'assistenza tecnica e finanziaria ai paesi terzi in materia di flussi migratori. L'azione preparatoria rientra quindi tra gli unici progetti varati dal Parlamento con un seguito legislativo da parte della Commissione. Il relatore per parere segnala pertanto che nel corso della procedura decisionale gli importi fissati devono essere esaminati alla luce dell'analisi delle azioni preparatorie e del vasto contesto di azioni coperte dal programma.
10. Va evidenziato che l'integrazione degli aspetti concernenti la migrazione nell'azione esterna dell'Unione dovrebbe rispettare la corrispondenza globale delle politiche e delle azioni esterne della Comunità.
11. Il problema posto, a medio e a lungo termine, dalla gestione dei flussi migratori riguarda aspetti fondamentali come la demografia, l'equilibrio economico e sociale del nostro sistema e la coabitazione armoniosa tra cittadini dell'Unione. Per detta ragione il relatore raccomanda che la base giuridica sia approvata quanto prima, cosicché le azioni previste possano essere attuate a partire dal gennaio 2004.
12. In merito ai paesi terzi particolarmente toccati dal problema, il relatore ritiene che le azioni debbano essere realizzate senza nessi diretti al ritmo dei negoziati o alla conclusione degli accordi di riammissione previsti. In merito alla migrazione osserva che diversi paesi di origine o di transito sono importanti per l'Unione e con essi andrebbe sviluppata una politica globale.
13. Il relatore per parere prende atto che nella proposta della Commissione non esistono riferimenti specifici al cofinanziamento. Il punto andrebbe chiarito nel corso della procedura legislativa.

<sup>1</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sulla riunione del Consiglio europeo di Salonicco, 19 e 20 giugno 2003, paragrafo 26; risoluzione del Parlamento europeo sulla riunione del Consiglio europeo di Siviglia, 21 e 22 giugno 2002, paragrafi 14-22.

## EMENDAMENTO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### Emendamento 1

[Il Parlamento europeo]

**ritiene che la scheda finanziaria nella proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 4 delle prospettive finanziarie senza pregiudicare altre politiche;**

#### Motivazione

*L'importo proposto per il programma specifico deve essere compatibile con i massimali delle spese stabiliti nelle prospettive finanziarie. Se al momento dell'adozione della decisione l'autorità legislativa proponesse altri importi, l'autorità di bilancio dovrebbe essere consultata nuovamente e in tal caso la commissione per i bilanci riesaminerebbe l'incidenza sul massimale stabilito dalle prospettive finanziarie attuali, come convenuto nella dichiarazione del 20 luglio 2000.*

## EMENDAMENTI AL TESTO LEGISLATIVO

Testo della Commissione<sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 2 Articolo 7, paragrafo 1

(1) L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento è di 250 milioni di euro.

(1) L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento è di 250 milioni di euro. ***Gli stanziamenti di impegno programmati oltre il 2006 devono formare oggetto di un accordo con l'autorità di bilancio sulle prospettive finanziarie dopo il 2006.***

#### Motivazione

*In virtù dell'accordo interistituzionale, le prospettive finanziarie coprono il periodo 2000-2006. Per il periodo successivo gli stanziamenti d'impegno devono formare oggetto di un accordo dell'autorità di bilancio sulle prospettive finanziarie per il 2007 e gli esercizi a seguire.*

<sup>1</sup> GU C .. del ..., p. ....

Emendamento 3  
Articolo 9, paragrafo 5

(5) Il programma di lavoro consente di finanziare operazioni al di fuori del suo ambito in caso di circostanze impreviste derivanti dalla natura specifica dei flussi migratori.

(5) Il programma di lavoro consente di finanziare operazioni al di fuori del suo ambito in caso di circostanze impreviste derivanti dalla natura specifica dei flussi migratori, ***purché a tale scopo sia autorizzata un'assegnazione di stanziamenti supplementari.***

*Motivazione*

*Dato che il programma di lavoro è annuale, potrebbero essere finanziate soltanto le operazioni previste in esso, a meno che non sia autorizzata un'assegnazione di stanziamenti supplementari.*

Emendamento 4  
Articolo 10, paragrafo 1

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di ***rappresentanti degli Stati membri*** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di ***un rappresentante per Stato membro*** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

*Motivazione*

*Ogni Stato membro dovrebbe avere un rappresentante al fine di facilitare l'adozione di decisioni in seno al comitato.*

Emendamento 5  
Articolo 11, paragrafo 2

(2) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione del programma di cooperazione entro il 31 dicembre 2006 e una relazione finale entro il 31 dicembre 2010.

(2) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione del programma di cooperazione entro il 31 dicembre 2006 e una relazione finale entro il 31 dicembre 2010. ***Inoltre, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio i risultati della valutazione qualitativa e quantitativa basata sulla comparazione del piano annuale di attuazione e degli indicatori di efficienza.***

### *Motivazione*

*Occorre prevedere una valutazione annuale nel quadro della procedura di bilancio al fine di modificare, se del caso, la programmazione della Commissione. Al momento delle trattative sulle prossime prospettive finanziarie, la valutazione di ognuno dei programmi sarà utile per giustificare le richieste del Parlamento.*

3 ottobre 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (COM(2003) 355 – C5-0267/2003 – 2003/0124(COD))

Relatrice per parere (\*): Francisca Sauquillo Pérez del Arco

(\*) Cooperazione rafforzata tra commissioni - articolo 162 bis

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 9 luglio 2003 la commissione per lo sviluppo e la cooperazione ha nominato relatrice per parere Francisca Sauquillo Pérez del Arco.

Nelle riunioni del 10 settembre e del 30 settembre e 1° ottobre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione, il 1° ottobre 2003, ha approvato gli emendamenti in appresso con 16 voti favorevoli e 7 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Margrietus J. van den Berg (presidente f.f.), Marieke Sanders-ten Holte (vicepresidente) e Anders Wijkman (vicepresidente), Francisca Sauquillo Pérez del Arco (relatrice per parere), Jean-Pierre Bebear, John Bowis, Carmen Cerdeira Morterero (in sostituzione di Maria Carrilho), John Alexander Corrie, Nirj Deva, Marianne Eriksson (in sostituzione di Joaquim Miranda), Fernando Fernández Martín, Glenys Kinnock, Karsten Knolle, Paul A.A.J.G. Lannoye, Miguel Angel Martínez Martínez, Hans Modrow, Didier Rod, Ulla Margrethe Sandbæk, Michel-Ange Scarbonchi (in sostituzione di Luisa Morgantini), Maj Britt Theorin, Feleknas Uca (in sostituzione di Yasmine Boudjenah), Elena Valenciano Martínez-Orozco (in sostituzione di Marie-Arlette Carlotti) e Jürgen Zimmerling.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

- (1) Il Consiglio europeo di Siviglia nelle sue conclusioni ha lanciato un chiaro appello a favore di un maggiore sforzo da parte dell'Unione europea nella lotta contro l'immigrazione illegale e dell'adozione di una impostazione specifica per tale fenomeno utilizzando tutti gli strumenti disponibili nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione europea. A tal fine il Consiglio europeo ha ricordato che, secondo le conclusioni del Consiglio di Tampere, l'obiettivo costante dell'Unione europea a lungo termine deve continuare ad essere un'impostazione integrata, globale ed equilibrata volta a lottare contro le cause profonde dell'immigrazione illegale. Inoltre il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza della cooperazione con i paesi terzi per quanto riguarda la gestione comune dei flussi migratori e la riammissione.
- (2) la Commissione, in risposta alle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia su questi problemi, il 3 dicembre 2002 ha adottato e ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione relativa all'integrazione delle questioni connesse con le migrazioni nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi<sup>1</sup>. Nella sua comunicazione la Commissione indica che la cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della migrazione deve avere tre obiettivi: una impostazione globale ed equilibrata per occuparsi delle cause profonde dei flussi migratori; un'associazione per quanto riguarda la migrazione determinata da interessi comuni con i paesi terzi; e infine iniziative concrete specifiche di assistenza ai paesi terzi, allo scopo di migliorare la capacità di gestione dei flussi migratori.
- (3) Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere su questa comunicazione con la relazione A5-0224/2003 (Relazione Anna Terrón i Cusi)<sup>2</sup>, in cui sottolineava, tra l'altro, che la lotta contro l'immigrazione illegale e il controllo delle frontiere sono soltanto uno degli aspetti della politica dell'Unione nei confronti dei paesi terzi e che occorre associarvi una politica attiva di sviluppo comune dei paesi di origine, anche allo scopo di ridurre al minimo gli effetti negativi dell'immigrazione.
- (4) Come viene indicato nella comunicazione e tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia, la Commissione propone nel presente documento una base giuridica e l'aumento degli stanziamenti disponibili per questo nuovo strumento di cooperazione con i paesi terzi in materia di emigrazione, garantendo in maggior misura la complementarità delle azioni finanziate mediante la linea di bilancio B7-667 con le azioni finanziate nell'ambito degli altri programmi comunitari di cooperazione e di sviluppo.
- (5) La presente proposta di regolamento stabilisce un programma pluriennale di 250 milioni di euro per il periodo 2004-2008 e ha quale obiettivo la prestazione di aiuti specifici e complementari ai paesi terzi a favore delle attività volte a ottenere una miglior gestione dei flussi migratori in tutti i loro aspetti. La proposta è destinata in particolare ai paesi terzi che stanno preparando o applicando gli accordi di riammissione che siano stati siglati, firmati o conclusi con la Comunità europea dando così un segnale tangibile di solidarietà nei confronti di tali paesi e incoraggiando coloro che ancora non l'hanno fatto

---

<sup>1</sup> COM(2002) 703.

<sup>2</sup> PE 329.878.

a intraprendere negoziati con l'Unione europea in questo senso.

- (6) La relatrice ha esaminato la presente proposta di regolamento dal punto di vista della politica di cooperazione e di sviluppo. Gli emendamenti proposti introducono alcuni cambiamenti che rispondono ad alcune esigenze specifiche non riflesse nella prima proposta oppure introducono obiettivi e azioni che costituiscono l'anello di collegamento tra i progetti che saranno finanziati in base al presente regolamento e i programmi di cooperazione e di sviluppo che la Comunità organizza in questi paesi, in ragione del principio di coerenza e continuità tra le varie azioni e programmi comunitari.

## EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo e la cooperazione invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione<sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Considerando 3 bis (nuovo)

***(3 bis) In seguito all'ampliamento, la nuova frontiera terrestre con i nostri vicini orientali si unisce alla frontiera fondamentale marittima dell'Unione europea nel Mediterraneo, alla frontiera atlantica del nordovest africano in alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione e alla frontiera dei Caraibi nei dipartimenti francesi d'oltre mare ed è quindi necessario adattare le strategie in materia di immigrazione alle diverse caratteristiche di tali frontiere.***

*Motivazione*

*È stato ritenuto opportuno sottolineare che l'ampliamento comporta la necessità che i nuovi Stati membri procedano ad aggiornare gli apparati amministrativi, giudiziari, di polizia, sanitari e sociali per assicurare gli obiettivi della politica di immigrazione dell'Unione, in linea con il contenuto dell'iniziativa "Europa più ampia" lanciato dalla Commissione.*

Emendamento 2

<sup>1</sup> GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Considerando 4 bis (nuovo)

***(4 bis) L'istituzione di una politica preventiva efficace di lotta contro la migrazione illegale deve essere una priorità dell'Unione europea.***

*Motivazione*

*È stato ritenuto opportuno introdurre il riferimento alla lotta contro la migrazione illegale come uno degli elementi prioritari della politica estera dell'Unione, la quale è consapevole che l'immigrazione illegale favorisce il traffico di esseri umani, lo sfruttamento della manodopera degli immigranti, la corruzione e l'infiltrazione di persone che possono mettere in pericolo la sicurezza.*

Emendamento 3  
Considerando 5

(5) I programmi e le politiche di cooperazione esterna e di sviluppo della Comunità contribuiscono indirettamente ad affrontare i principali fattori di pressione migratoria. Più specificamente, dopo il Consiglio europeo di Tampere la Commissione si adopera per tener conto delle preoccupazioni legate alle migrazioni nella programmazione degli aiuti esterni della Comunità al fine di sostenere direttamente i paesi terzi nei loro sforzi per affrontare i problemi relativi alla migrazione legale, illegale o forzata.

(5) I programmi e le politiche di cooperazione esterna e di sviluppo della Comunità contribuiscono indirettamente ad affrontare i principali fattori di pressione migratoria ***e costituiscono un utile mezzo al servizio delle politiche di migrazione che deve essere concentrato sulle cause all'origine di tale fenomeno.*** Più specificamente, dopo il Consiglio europeo di Tampere la Commissione si adopera per tener conto delle preoccupazioni legate alle migrazioni nella programmazione degli aiuti esterni della Comunità al fine di sostenere direttamente i paesi terzi nei loro sforzi per affrontare i problemi relativi alla migrazione legale, illegale o forzata.

*Motivazione*

*È stato ritenuto opportuno sottolineare la necessità di agire sugli elementi scatenanti dei fenomeni migratori. In una comunicazione del dicembre 2002 in seguito al mandato del Consiglio di Siviglia, la Commissione ha presentato le sue proposte in materia di immigrazione e di sviluppo. I paesi in via di sviluppo riceverebbero aiuti comunitari a questo scopo in tre fasi: assistenza direttamente relativa alla gestione dell'immigrazione; programmi di aiuto e di ricostruzione; e, a lungo termine, aiuti per indirizzare la politica di cooperazione dell'Unione ad agire sulle cause profonde e i fattori che spingono all'immigrazione, a partire dalla prospettiva della riduzione della povertà alla base della politica di cooperazione dell'Unione.*

Emendamento 4  
Considerando 7 bis (nuovo)

***(7 bis) In tale comunicazione la Commissione indica la necessità di considerare gli enormi flussi finanziari rappresentati dalle rimesse in denaro degli immigranti, in particolare nel senso di favorire l'utilizzazione di tali flussi per sviluppare i paesi di origine senza che siano quindi sottoposti a condizioni bancarie abusive.***

*Motivazione*

*È stato ritenuto opportuno indicare l'importanza che le rimesse di denaro inviate dagli immigranti ai paesi di origine costituiscano un fattore di sviluppo e non siano ridotte in conseguenza delle pratiche bancarie.*

Emendamento 5  
Articolo 1, paragrafo 2

2. Esso è destinato in particolare ai paesi terzi attivamente impegnati nella preparazione o nell'attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea.

2. Esso è destinato in particolare ***ma non esclusivamente*** ai paesi terzi attivamente impegnati nella preparazione o nell'attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea.

*Motivazione*

*Questo programma deve incoraggiare la firma di accordi di riammissione ma non si possono escludere gli altri paesi terzi da cui provengono i flussi migratori.*

Emendamento 6  
Articolo 1, paragrafo 3

3. Questo programma di cooperazione comunitario finanzia azioni adeguate che si collegano in modo coerente con le strategie comunitarie di cooperazione e sviluppo nazionali e regionali riguardanti i paesi terzi interessati e completano le azioni - in

3. Questo programma di cooperazione comunitario finanzia azioni adeguate che si collegano in modo coerente ***con i principi generali della politica comunitaria di cooperazione e sviluppo***, con le strategie comunitarie di cooperazione e sviluppo

particolare in materia di migrazione, asilo, controlli di frontiera, profughi e sfollati - previste dalla messa in atto di tali strategie e finanziate mediante altri strumenti comunitari nel settore della cooperazione e dello sviluppo.

nazionali e regionali riguardanti i paesi terzi interessati e completano le azioni - in particolare in materia di migrazione, asilo, controlli di frontiera, profughi e sfollati - previste dalla messa in atto di tali strategie e finanziate mediante altri strumenti comunitari nel settore della cooperazione e dello sviluppo.

#### *Motivazione*

*Si desidera sottolineare la coerenza del programma comunitario con i **principi** generali della politica comunitaria di cooperazione e sviluppo, come ad esempio la lotta contro la povertà, e non soltanto con le azioni già in corso.*

#### Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 1, trattino 3 bis (nuovo)

***- sensibilizzazione la popolazione sui vantaggi della migrazione legale rispetto a quella illegale;***

#### *Motivazione*

*Autogiustificativo.*

#### Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 1, trattino 4

- messa a punto nei paesi terzi interessati di una politica efficace e preventiva nella lotta contro la migrazione illegale, ***fra cui in particolare la lotta contro la tratta di esseri umani e il contrabbando di migranti;***

- messa a punto nei paesi terzi interessati di una politica efficace e preventiva nella lotta contro la migrazione illegale, ***compresa soprattutto la lotta contro la tratta di esseri umani e l'immigrazione illegale;***

#### *Motivazione*

*E' stato ritenuto che il termine "immigrazione illegale" fosse più corretto di "contrabbando di migranti".*

#### Emendamento 9

Articolo 2, paragrafo 1, trattino 5

- riammissione ordinata e reintegrazione durevole, nel paese terzo interessato, di

- riammissione ordinata, ***prevedendo l'assistenza tecnica necessaria, nel più***

persone che sono entrate o che sono rimaste illegalmente sul territorio dell'Unione europea o di persone che sono rimaste sul territorio dell'Unione europea mentre beneficiavano di un'altra forma di protezione internazionale.

**rigoroso rispetto dei diritti dell'uomo** e reintegrazione durevole, nel paese terzo interessato, di persone che sono entrate o che sono rimaste illegalmente sul territorio dell'Unione europea o di persone che sono rimaste sul territorio dell'Unione europea mentre beneficiavano di un'altra forma di protezione internazionale.

#### *Motivazione*

*È stato ritenuto opportuno introdurre il riferimento alla necessità da parte della Commissione e degli Stati membri di prevedere l'assistenza tecnica necessaria per facilitare la riammissione.*

*Il concetto di "riammissione ordinata" non è un concetto chiaro dal punto di vista giuridico. Con questo emendamento si desidera sottolineare che qualsiasi riammissione, oltre a non essere forzata, deve essere realizzata nel più rigoroso rispetto dei diritti delle persone.*

#### Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 1, trattino 5 bis (nuovo)

**- messa a punto di mezzi per il trasferimento legale delle rimesse riducendo l'elevato margine di guadagno degli organismi di intermediazione bancaria e orientamento di tali risorse finanziarie private verso iniziative di sviluppo nei paesi d'origine, assicurando il controllo da parte dei proprietari e dei destinatari delle rimesse.**

#### *Motivazione*

*È stato ritenuto opportuno sottolineare la necessità di prendere in considerazione, secondo la linea proposta dalla Commissione, gli enormi flussi finanziari che rappresentano le rimesse di denaro degli immigranti unitamente alla necessità di prendere l'iniziativa per assicurare mezzi a buon mercato, agili e sicuri per la trasmissione legale delle rimesse.*

Emendamento 11  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 2

- organizzazione di campagne informative sulle conseguenze dell'immigrazione illegale e del lavoro clandestino nell'Unione europea;

- organizzazione di campagne **di informazioni e di consulenze giuridiche** sulle conseguenze dell'immigrazione illegale e del lavoro clandestino nell'Unione europea;

*Motivazione*

*Si desidera introdurre alcuni elementi che contribuiscano a concretizzare il tipo di azioni che il Parlamento europeo auspica che vengano realizzate grazie al presente regolamento.*

Emendamento 12  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 3

- diffusione di informazioni sulle possibilità di lavorare legalmente nell'Unione europea e sulle procedure da seguire a tal fine;

- diffusione di informazioni **e valutazioni tecniche** sulle possibilità di lavorare legalmente nell'Unione europea e sulle procedure da seguire a tal fine;

*Motivazione*

*Con questo emendamento si vuole fare in modo che tra le azioni finanziate a norma del presente regolamento venga incluso l'orientamento per quanto concerne i posti di lavoro, i possibili contratti e la gestione degli stessi nei paesi di destinazione.*

Emendamento 13  
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 8

- introduzione di sistemi per la raccolta di dati e l'osservazione e l'analisi dei fenomeni migratori; identificazione delle cause profonde dei movimenti migratori e definizione di misure volte ad affrontarle; agevolazione dello scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l'Unione europea;

- introduzione di sistemi per la raccolta di dati e l'osservazione e l'analisi dei fenomeni migratori **considerando iniziative come la creazione di Osservatori sulle migrazioni, l'istituzione di reti di porti e la creazione di Istituti di migrazione nei paesi di origine e di transito**; identificazione delle cause profonde dei movimenti migratori e definizione di misure volte ad affrontarle; agevolazione dello scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l'Unione europea;

*Motivazione*

*È stato ritenuto opportuno fare un riferimento esplicito a possibili iniziative in materia di quantificazione dei movimenti migratori.*

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 2, trattino 11 bis (nuovo)

***- sostegno per lo sviluppo e l'esecuzione di progetti pilota locali volti a creare un ambiente economico favorevole per l'inserimento di coloro che rientrano al paese di origine. Questi progetti pilota potrebbero servire da modello per futuri progetti di cooperazione allo sviluppo, finanziati mediante le opportune linee di bilancio;***

*Motivazione*

*Si desidera introdurre alcuni elementi che contribuiscano a concretizzare il tipo di azioni che il Parlamento europeo auspica che vengano realizzate grazie al presente regolamento. In particolare, esso introduce l'idea di progetti pilota locali di sviluppo economico che contribuiscano a creare un clima favorevole per l'inserimento stabile dei rimpatriati, creando l'anello di collegamento tra le misure contemplate nel presente programma e i programmi comunitari più generali di cooperazione e di sviluppo realizzati in questi paesi.*

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 2, trattino 11 ter (nuovo)

***- istituzione di centri di formazione e addestramento che facilitino l'inserimento nel mondo del lavoro nei paesi di origine dei potenziali emigranti e degli emigranti rimpatriati;***

*Motivazione*

*Si desidera introdurre alcuni elementi che contribuiscano a concretizzare il tipo di azioni che il Parlamento europeo auspica che vengano realizzate grazie al presente regolamento.*

Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 2, trattino 11 quater (nuovo)

**- sostegno a programmi di microcrediti e di generazione di redditi;**

*Motivazione*

*La realizzazione degli obiettivi del regolamento potrebbe essere più completa se tra le azioni suscettibili di finanziamento venisse inserito il sostegno al miglioramento delle prospettive di lavoro dei potenziali migranti nei paesi d'origine. Una di tali azioni di provata efficacia è quella dei microcrediti che permettono la creazione di piccole e medie imprese.*

Emendamento 17

Articolo 2, paragrafo 2, trattino 11 quinquies (nuovo)

**- sostegno all'istituzione dei meccanismi pertinenti affinché i centri di accoglienza degli immigranti illegali abbiano le condizioni necessarie per garantire il rispetto dei diritti delle persone;**

*Motivazione*

*È stato ritenuto opportuno fare esplicito riferimento alla necessità di dotare di condizioni adeguate i centri di accoglienza per gli immigranti illegali.*

Emendamento 18

Articolo 2, paragrafo 2, trattino 11 sexies (nuovo)

**- l'inserimento dei cittadini dei paesi terzi nel loro paese d'origine deve avvenire su base strettamente volontaria rispettando tutte le convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.**

*Motivazione*

*L'esecuzione di tale programma non deve rimettere in causa il rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare dei diritti della persona a livello individuale.*

Emendamento 19

Articolo 5, paragrafo 1

(1) Tra i partner che possono beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del presente

(1) Tra i partner che possono beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del presente

programma vi sono le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali (in particolare le agenzie dell'ONU), le organizzazioni non governative (ONG) o altri soggetti non statali, amministrazioni federali, nazionali, provinciali e locali, i loro dipartimenti e agenzie, istituti, associazioni e operatori pubblici e privati.

programma vi sono le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali (in particolare le agenzie dell'ONU), **così come** le organizzazioni non governative (ONG) o altri soggetti non statali, amministrazioni federali, nazionali, provinciali e locali, i loro dipartimenti e agenzie, istituti, associazioni e operatori pubblici e privati, **tanto europei quanto dei paesi terzi beneficiari, privilegiando il partenariato tra di essi.**

#### *Motivazione*

*Si tratta di estendere al massimo numero di soggetti le possibilità di applicazione del programma e al contempo specificare che quando si tratta di organismi internazionali il programma è destinato in particolare all'associazione tra soggetti dei paesi europei e dei paesi beneficiari.*